



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 67 del 13 dicembre 2023

ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020

“Interventi di riqualificazione dell’Istituto Sperimentale di Granicoltura “Nazzeno Strampelli” in comune di Rieti e approvazione del relativo schema di protocollo di intesa”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023*”;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’articolo 11, comma 2, secondo cui “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2*

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

Vista e considerata l’ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “*Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Vista l’ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”;

Considerato che è essenziale, nell’ambito delle finalità di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione dell’ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT, connessa all’attività scientifica del Prof. Nazareno Strampelli;

Considerato che l’ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT risulta danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto si rende necessario intervenire con urgenza per il suo recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla ricostruzione e ripristino;

Preso atto che è intenzione del Commissario Straordinario post sisma 2016 procedere alla sottoscrizione di un protocollo con il Ministero dell’Agricoltura, il Ministero della Cultura, la regione Lazio, l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Rieti per la definizione condivisa di un programma organico di interventi per il recupero post sisma 2016, la tutela, la riqualificazione tecnica e funzionale

e la valorizzazione anche a fini culturali, dell'ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT, di proprietà dell'Agenzia del Demanio e sita nel Comune di Rieti;

Considerato che il summenzionato Protocollo di Intesa, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi di consolidamento e ripristino funzionale dell'ex Stazione Sperimentale di Granicoltura, è finalizzato a concordare, per il tramite di un Comitato di coordinamento appositamente costituito, i contenuti progettuali e le strategie di intervento, rendere disponibili i relativi finanziamenti, in capo a ciascuna delle Istituzioni e degli enti per la parte di loro competenza;

Considerata la necessità di accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi relativi alle opere sopradescritte di tutela e riqualificazione tecnica e funzionale, in quanto prodromici al consolidamento e al ripristino dell'ex Stazione Sperimentale di Granicoltura- CREA-IT, anche ai fini della ripresa sociale ed economica del territorio;

Vista la nota prot. n. 1446520 del 13/12/2023 acquisita agli atti al prot. CGRTS-0055829-A-13/12/2023, con cui l'Ufficio Speciale Ricostruzione ha quantificato i lavori di riqualificazione per un importo complessivo di € 7.048.252,80;

Verificata, la disponibilità dell'importo di € 7.048.252,80 da porre a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, necessario per l'attuazione interventi generali di riqualificazione e di miglioramento sismico dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura denominato "*Nazzareno Strampelli*" sito nel comune di Rieti;

Considerato che si rende necessaria la progettazione e l'esecuzione unitaria dei suddetti interventi;

Considerato opportuno accogliere ed approvare il contenuto dello schema di protocollo in allegato;

Ritenuto necessario, ai fini dell'allocazione delle necessarie risorse finanziarie, procedere all'adozione della presente ordinanza;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016;

Ritenuta, per gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'imminente principio del risultato codificato all'articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Acquisita l'intesa in data 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione e principi generali)

1. La presente Ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 2020, le procedure di attuazione del complesso degli interventi di riqualificazione e di miglioramento sismico del compendio immobiliare dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" sito nel comune di Rieti.
2. L'individuazione degli interventi di riqualificazione e di miglioramento sismico si fonda sul principio di armonizzazione e coordinamento degli interventi pubblici, in una visione coerente e unitaria dei processi di ricostruzione.
3. La realizzazione degli interventi deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi stessi con la tutela dei profili urbanistici, paesaggistici e ambientali in modo da assicurare l'integrazione con il contesto circostante dei luoghi.
4. Ai fini di cui alla presente Ordinanza, il Commissario straordinario, o su sua delega il Sub-Commissario, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Rieti adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi finalizzati alla riqualificazione dell'Istituto Sperimentale, l'eliminazione o la riduzione al minimo delle possibili interferenze delle fasi di cantiere, l'attivazione e il coordinamento degli incontri ricognitivi, informativi e formativi con i diversi portatori d'interesse, e il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo.
5. Gli interventi di cui al comma 1 sono parte delle attività di rilancio e valorizzazione dell'ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT oggetto di specifico protocollo di intesa da sottoscrivere tra il Commissario Straordinario, il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Cultura, la regione Lazio, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Rieti, il cui schema è riportato in allegato 2 alla presente Ordinanza.

Art. 2

(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario e coordinato degli interventi di riqualificazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli" sito nel comune di Rieti, danneggiato dagli eventi sismici. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e presentano un costo complessivo di € 7.048.252,80 stimato su base di valutazione parametrica condotta dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello per cui definito l'appalto.
2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, in quanto sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Lazio:

- a) le opere si riferiscono a interventi di particolare valore per la comunità locale in quanto concernono il recupero degli edifici pubblici già funzionali alle attività dell'ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT, polo didattico e di ricerca sperimentale dotato di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo socio-economico e simbolico-identitario;
- b) la celere realizzazione degli interventi è determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, già incrementata dalla pandemia;
- c) il restauro e la valorizzazione del complesso immobiliare dell'Istituto Sperimentale di Granicoltura risulta essenziali nell'ambito delle finalità di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico del territorio;
- d) si rende necessario intervenire con urgenza per il recupero degli edifici per limitare l'aggravio dei danni sulle strutture e sugli elementi architettonici e di completamento, prodotti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 3

(Designazione e compiti del sub Commissario)

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente Ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, è individuato l'Ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza il sub Commissario individua le strategie per la celere ed efficace attuazione degli interventi e provvede all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dei procedimenti autorizzativi del programma di interventi nel suo complesso, assicurando le indispensabili sinergie con le attività degli Enti e delle Amministrazioni interessati.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'Ordinanza 110:
 - a) cura, di concerto con l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le altre autorità istituzionali;
 - b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
 - c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza;
 - d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, finalizzata al coordinamento e al celere completamento dei procedimenti autorizzativi degli interventi, adottando i relativi atti;
4. Il sub Commissario può inoltre definire, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 nonché le tempistiche relative alle procedure di cui agli articoli 7 e 8 della presente ordinanza.

Art. 4

(Individuazione del soggetto attuatore)

1. In ragione della unitarietà degli interventi, l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'articolo 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentirne la gestione diretta.
3. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalità di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario.
4. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6 e dell'articolo 41, comma 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'attuazione degli interventi, tra cui l'affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura, l'approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio e la definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.
6. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.
7. Il soggetto attuatore, per l'attuazione di specifici interventi di cui alla presente ordinanza che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
8. Ove ne sussistano le condizioni, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, il soggetto attuatore può procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, per una o più edifici o per tipologia di opera, anche mediante accordo quadro, anche suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.110 del 2020.

Art. 5

(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 2 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.
10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.
13. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
14. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici dei singoli edifici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.
15. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.
16. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

18. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6

(Procedure per l'autorizzazione e la valutazione ambientale degli interventi)

1. Per l'autorizzazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, il sub Commissario di cui all'art. 3 indice un'apposita conferenza di servizi secondo le modalità di cui al successivo art. 7. La conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti giuridici previsti dall'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, per i quali sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relative procedure devono essere concluse, in deroga agli articoli 19 e 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.

3. Il sub Commissario, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e il Comune di Rieti adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la semplificazione e la celerità delle procedure di autorizzazione degli interventi di cui all'art. 2, compreso anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, per mezzo dell'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione degli interventi medesimi.

Art. 7

(Conferenza dei servizi speciale)

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve

essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 2.

Art. 8

(Collegio consultivo tecnico)

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del decreto legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 261 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n.109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

Art. 9

(Approvazione del relativo schema del Protocollo di Intesa)

1. È approvato lo schema di Protocollo di Intesa da sottoscrivere tra il Commissario Straordinario, il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Cultura, la regione Lazio, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Rieti, allegato 2 alla presente Ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 10

(Disposizione Finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 7.048.252,80 che trovano copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'articolo 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

- a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;
- b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

- a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
- b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 11
(Efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA "NAZZARENO STRAMPELLI"

SOMMARIO

- 1 GENERALITÀ
- 2 DESCRIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
- 3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL QUADRO FESSURATIVO RILEVATO
- 4 IPOTESI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
 - ✓ INIEZIONE DI MISCELA A BASE DI CALCE IDRAULICA NEI MASCHI MURARI
 - ✓ REVISIONE DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE
 - ✓ CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI VERTICALI TRAMITE INTONACO ARMATO
 - ✓ CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE PORTANTI VERTICALI CON SISTEMI COMPOSITI
 - ✓ STILATURA DEI GIUNTI
 - ✓ REALIZZAZIONE DI CERCHIATURE VERTICALI
 - ✓ CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN PUTRELLE E TAVELLONI
 - ✓ CERCHIATURE ORIZZONTALI DI PIANO
 - ✓ PERFORAZIONI ARMATE AGLI ANGOLI E AI MARTELLI
 - ✓ RIFACIMENTO DI NUOVI ARCHITRAVI METALLICI
 - ✓ REVISIONE LESIONI
 - ✓ INTERVENTO DI CONTROVENTAMENTO FALDE DI COPERTURA
 - ✓ DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SOLAI DI COPERTURA (SE NECESSARIO E SUBORDINATO AL POTENZIALE E PREFERENZIALE RESATAURO DELLE CAPRIATE)
 - ✓ CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN ACCIAIO
- 5 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI MASSIMA

1 GENERALITÀ

L'Istituto Sperimentale di Granicoltura denominato "Nazzareno Strampelli" è un complesso edilizio situato nel Comune di Rieti, località Campomoro, edificato sostanzialmente in due aree distinte, l'una deputata essenzialmente alla di ricerca, sviluppo e catalogazione agraria e l'altra destinata alla sperimentazione agraria.

Detto compendio immobiliare è Urbanistico ricompreso all'interno delle Zone Omogenee di P.R.G. F5 – Servizi Privati ed F3 – Parco Territoriale ed è distinto al NCEU del Comune di Rieti, sez. RI, di cui al Foglio 88, Part.IIe 18-19-22-23-26.

2 DESCRIZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

L'area principale destinata alla ricerca, sviluppo e catalogazione agraria si trova nella porzione sommitale di una collina naturale (Località Campomoro), è servita direttamente dalla Strada Regionale 578 Salto-Cicolana nonché da strada secondaria comunale di viabilità di quartiere ed è composta da diversi corpi di fabbrica di remota edificazione (primi del 1900), interconnessi tra loro tramite viabilità interna e verde esclusivo. Il fabbricato principale (**struttura 1 – censito con scheda AeDES n. 82613 del 28.02.2017, edificio 000**), di rilevante fattezza architettonica e decorativa, si compone di unico corpo di fabbrica con pianta di 750 mq circa al piano e si sviluppa complessivamente su quattro livelli di cui tre fuori terra ed uno interrato. L'edificio è stato costruito in epoche differenti e presenta uno sviluppo non regolare sia in pianta che in elevazione. Le strutture verticali sono realizzate in murature portanti in pietrame disordinato, mentre le strutture portanti orizzontali sono realizzate tramite solai in acciaio. Il piano seminterrato è servito da scala accessoria interna all'edificio non collegata a quella principale di interconnessione tra il piano terra, il piano primo ed il secondo. La copertura è realizzata in legno con strutture principali composte da capriate, le quali sorreggono gli arcarecci ed il successivo tavolato e manto di copertura. Nella parte a sud dell'edificio principale è stato costruito in adiacenza un'appendice che si sviluppa su due livelli uno seminterrato e uno fuori terra. Le strutture principali verticali sono in muratura di pietrame con ricorsi orizzontali di mattoni, i solai sono in acciaio e la copertura presenta una struttura portante in legno che sorregge dei pannelli prefabbricati. Detto fabbricato era deputato alla ricerca, selezione,

catalogazione ed esposizione delle sementi di ricerca attraverso la presenza di uffici, aule e laboratori.

Sul prospetto ovest del suddetto istituto insiste una zona porticata di interconnessione al piano terra con l'antistante fabbricato (**struttura 2 – censito con scheda AeDES n. 82624 del 28.02.2017, edificio 000**) destinato a sala conferenze/aula magna, che si sviluppa esclusivamente su unico piano, con pianta rettangolare e consistenza complessiva di 210 mq circa.

La struttura principale risulta realizzata in maniera mista. La copertura è a doppia falda costituita da solai laterocementizi inclinati.

Questo edificio è stato realizzato in un'epoca differente ed è collegato all'edificio principale tramite una passerella poggiata al terreno coperta da una tettoia in legno massiccio costituita da capriate semplici, arcarecci e tavolato.

Proseguendo nella corte interna, direzione nord, si trova il fabbricato (**struttura 3 – censito con scheda AeDES n. 235311 del 05.09.2023, edificio 001**), edificio a doppia altezza di cui una seminterrata, deputato prevalentemente a laboratorio, con consistenza di piano di 60 mq circa. Le strutture verticali sono principalmente realizzate in muratura portante, mentre la parte vetrata esposta a sud essendo principalmente costituita da infissi, è realizzata con pilastri in c.a. che sorreggono una trave in acciaio. I solai sono realizzati in acciaio e la copertura è laterocementizia a falde inclinate.

Proseguendo nella medesima direzione si trova l'edificio (**struttura 4 – censito con scheda AeDES n. 255310 del 05.09.2023, edificio 002**) destinato a serra sperimentale. Detta struttura di tipo mista si sviluppa prevalentemente lungo la direttrice est-ovest con impronta a terra di mq 220 circa.

Le strutture verticali principali sono costituite da materiali misti come blocchi di mattoni regolari o di pietra e laterizi di tamponatura. La copertura del corpo ovest è a doppia falda ed è realizzata in legno, mentre il corpo est ha una copertura a falda unica ed è realizzata in laterocemento.

L'edificio è caratterizzato dalla presenza di strutture secondarie realizzate in acciaio e vetro.

Proseguendo infine all'interno del parco, direzione nord, si giunge al fabbricato destinato ad alloggi abitativi (**Struttura 5 – censito con scheda AeDES n. 255312 del 05.09.2023, edificio 003**). Si tratta

di un fabbricato con pianta a “C” che definisce una piccola corte interna ove si trovano gli accessi principali ai piani. L’edificio a nord si sviluppa principalmente su due livelli entrambi fuori terra ed ha una forma irregolare in pianta e in elevazione con impronta a terra di complessivi mq 300 circa. Le strutture verticali sono realizzate in muratura di mattoni e pietra locale e sono caratterizzate dalla presenza di contrafforti nella parte nord dell’edificio. Le strutture orizzontali sono costituite da solai in acciaio, mentre la copertura è realizzata in legno.

L’area operativa destinata alla sperimentazione agraria è ubicata a valle del complesso edilizio principale, è servita direttamente dalla strada Regionale 578 Salto-Cicolana e si compone di due sub-nuclei edificatori insistenti a ridosso degli appezzamenti agrari coltivati in prossimità dell’alveo del fiume Turano.

Il primo nucleo è costituito da due edifici sviluppati su unico livello rispettivamente deposito magazzino (**struttura 6 – censito con scheda AeDES n. 255727 del 14.11.2023, edificio 001**) avente pianta rettangolare di 250 mq circa, realizzato con struttura in elevazione in muratura portante e copertura a falde inclinate in latero cemento e piccolo fabbricato destinato a rimessa attrezzi agricoli (**struttura 7 – censito con scheda AeDES n. 255732 del 14.11.2023, edificio 002**) avente pianta rettangolare di 40 mq circa, costituito da struttura in muratura portante in elevazione e copertura in latero cemento.

Il secondo nucleo edificatorio, al quale si giunge tramite strada interpoderale interna, è costituito da tre edifici a destinazione abitativa rurale con pertinenze annesse. Il primo fabbricato (**struttura 8 – censito con scheda AeDES n. 255733 del 14.11.2023, edificio 003**) si sviluppa su due livelli fuori terra, con una pianta a terra di mq 270 circa ove insistono stalle al piano terra e abitazione rurale al piano primo. Il secondo fabbricati (**struttura 9 – censito con scheda AeDES n. 255734 del 14.11.2023, edificio 004**) si sviluppa su due livelli fuori terra, con una pianta a terra di mq 140 circa con stalle al piano terra e deposito fienile al piano primo. Ed infine il terzo fabbricato (**struttura 10 – censito con scheda AeDES n. 255735 del 14.11.2023, edificio 005**), sviluppatosi al solo piano terra con pianta di mq 50 circa avente destinazione rimessa attrezzi agricoli.

Quest’ultimo complesso edilizio rurale risulta realizzato con strutture portanti in muratura, solai in latero cemento e coperture leggere a falde inclinate.

A margine degli interventi di miglioramento sismico e ripristino della funzionalità e del decoro del compendio immobiliare sarà altresì necessario prevedere interventi di riqualificazione e ripristino delle infrastrutture a rete anch'esse danneggiate dagli eventi sismici del 2016, con successivo rifacimento della viabilità interna e sistemazione degli spazi esterni.

3 DESCRIZIONE SINTETICA DEL QUADRO FESSURATIVO RILEVATO

A seguito di verifiche eseguite in situ per gli edifici di cui alla presente relazione si è potuta riscontrare la presenza di un quadro fessurativo diffuso con evidenza dei seguenti danni:

- Lesioni orizzontali, verticali e diagonali nei maschi murari;
- Lesioni orizzontali, verticali e diagonali sulle tramezzature;
- Lesioni diffuse a soffitto;
- Lesioni diffuse a pavimento;
- Architravi lesionati;
- Distacchi tra murature portanti ortogonali di ampiezza $T \leq 10$ mm al piano primo.

4 IPOTESI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Atteso il quadro fessurativo sopra evidenziato, in virtù delle vulnerabilità medie riscontrabili nei fabbricati di che trattasi, in accordo con le normative di riferimento, saranno da prevedersi sostanzialmente interventi volti al ripristino del danno esistente con miglioramento sismico strutturale. Lo scopo di detto intervento è quello di accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, in particolar modo nei confronti di quelle sismiche, estendendo il progetto a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Ricadono nella categoria di intervento "di miglioramento" gli interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al §8.4.3 (Intervento di adeguamento).

A margine degli interventi di miglioramento sismico e ripristino della funzionalità e del decoro del compendio immobiliare sarà altresì necessario prevedere interventi di riqualificazione e manutenzione della viabilità interna e sistemazione degli spazi esterni.

✓ **Iniezione di miscela a base di calce idraulica nei maschi murari**

Per il consolidamento delle strutture portanti verticali possono essere previste iniezioni diffuse di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce; pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata (per perfori fino a mm 35).

✓ **Revisione delle strutture di fondazione**

Revisione della fondazione esistente tramite la realizzazione di cordolo in c.a. 30x30cm collegato alla fondazione esistente con barre M16 di lunghezza pari a 50cm, inghisate e collegate in elevazione con gli interventi di rinforzo delle murature tipo intonaco armato.

✓ **Consolidamento delle strutture portanti verticali tramite intonaco armato**

Tale intervento prevede il consolidamento delle murature mediante placcaggio diffuso con intonaco armato che consiste nella rimozione dell'intonaco esistente, nella pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, nella perforazione della muratura per inserimento di barre di acciaio ($\varnothing 12$ mm, n°4/mq), nell'applicazione di rete elettrosaldata e stesura di betoncino cementizio di spessore pari a 3-5 cm.

✓ **Consolidamento delle strutture portanti verticali con sistemi compositi**

Per migliorare sismicamente il comportamento delle costruzioni sarà previsto sia il rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano dei maschi murari mediante placcaggio diffuso con rete in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 e geomalta certificata (su singola o doppia parete), che rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio a fasce con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro per un sistema composito a matrice inorganica SRG.

✓ **Stilatura dei giunti**

Stilatura dei giunti esterni ed interni di muratura, mattoncino, pietra o tufo previa rimozione attenta e puntuale del materiale presente e incoerente e/o di precedenti resti di malta, da eseguirsi a mano

o con piccoli mezzi meccanici, opportuna protezione della muratura con prodotto antiaderente temporaneo e successiva posa in opera della malta M20, conforme alla norma UNI EN 998-2, a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità, basso contenuto di sali solubili, reazione al fuoco Euroclasse A1.

✓ **Realizzazione di cerchiature verticali**

L'intervento prevede la realizzazione di telai metallici in acciaio S235 con profili in acciaio tipo HEA per sostenere muri in falso e per garantire la continuità di alcuni maschi murari indeboliti dalla presenza di aperture di grandi dimensioni.

✓ **Consolidamento di solai in putrelle e tavelloni**

L'intervento prevede il consolidamento dei solai esistenti in putrelle e tavelloni, previa rimozione delle finiture e dei pesi non strutturali, mediante la realizzazione di un solaio misto in acciaio – cls alleggerito: la soletta, armata con r.e.s. $\varnothing 5/10 \times 10$, dello spessore di 5cm viene resa collaborante tramite impiego di connettori tipo Tecnaria disposti sulle travi in acciaio esistenti. Il collegamento degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti, che allo stato ante-operam era inesistente in maniera diffusa, viene ora garantito da piatti in acciaio 100x6mm e dalle perforazioni.

✓ **Cerchiature orizzontali di piano**

L'intervento prevede la messa in opera di una cerchiatura metallica orizzontale posta all'intradosso del solaio, atta a garantire un'omogenea distribuzione delle forze sismiche ai maschi murari perimetrali, mantenendo comunque un comportamento non rigido.

La cerchiatura può essere composta da piatti metallici e profili L collocati internamente all'edificio sul perimetro degli ambienti ed all'esterno, ancorati nella muratura tramite tasselli passanti e/o inghisati, in corrispondenza degli angoli.

Dove non sarà possibile realizzare tali cerchiature si può prevedere l'inserimento di catene con capochiave esterno.

✓ **Perforazioni armate agli angoli e ai martelli**

Per migliorare le connessioni delle murature portanti degli edifici si può prevedere il consolidamento degli angoli e dei martelli tramite perforazioni armate con utilizzo di barre di acciaio inossidabile Ø16 (di lunghezza variabile) ed iniezioni di miscela legante a base di calce.

✓ **Rifacimento di nuovi architravi metallici**

Per ridurre la vulnerabilità dei fabbricati il progetto può prevedere il rifacimento di architravi con putrelle HEA140 accoppiate in acciaio.

✓ **Revisione lesioni**

Le lesioni presenti saranno riparate tramite la tecnica del cuci e scuci. Tale tecnica permette di ripristinare la continuità muraria con la rimozione degli elementi lapidei o di laterizio lesionati e la realizzazione di una nuova tessitura muraria con nuovi elementi, senza però spezzare la funzione statica della muratura nel corso dell'applicazione stessa. Inoltre verranno eseguiti rifacimenti di intonaci danneggiati in diverse aree dell'edificio.

✓ **Intervento di controventamento falde di copertura**

Nelle coperture trovate in buono stato di conservazione si può prevedere il controventamento delle falde di copertura mediante l'inserimento di piatti 100x6mm in acciaio, saldati tra loro e connessi alla muratura esistente tramite barre inghisate alla muratura D16/50cm e di lunghezza paria a 50 cm, sul cordolo perimetrale. Inoltre si può prevedere il consolidamento degli elementi in legno ammalorati tramite lamine pultruse in fibra di carbonio e la revisione delle testate degli arcarecci esistenti.

✓ **Demolizione e ricostruzione solai di copertura (se necessario e subordinato al potenziale e preferenziale resatauro delle capriate)**


Le coperture lignee esistenti che risultano in uno stato avanzato di degrado e non sono in grado di assicurare un adeguato grado di sicurezza nei confronti delle azioni verticali e orizzontali, come richiesto da normativa. Per tale motivo nel progetto si prevede la demolizione e ricostruzione totale delle coperture ricostruendo nuovi solai lignei.

In testa alle murature viene messo in opera un cordolo-tirante leggero composto da un profilo UPN140 con un dormiente in legno adatto al collegamento legno-legno con i correntini del tetto, ancorato alla muratura sottostante tramite barre in acciaio inghisate.

La struttura principale del tetto potrà essere ricostruita tramite sistemi lignei composti (capriate) o elementi semplici (arcarecci) a seconda delle situazioni strutturali riscontrate in fase di rilievo.

✓ **Consolidamento strutture in acciaio**

Le strutture in acciaio in stato di faticenza potranno essere consolidate mediante l'inserimento di piatti o profili in acciaio specifici in grado di assolvere le funzioni portanti ormai degradate degli elementi strutturali esistenti.





Protezione civile 115/112/2002

Protezione civile 115/112/2002

Protezione civile 115/112/2002

ANNO DI COSTRUZIONE PRIMI DEL 1900								
LOTTI	N.	DESCRIZIONE	ESITO	F	P	PIANI	MQ	
POLO RICERCA, SELEZIONE CATALOGAZIONE ARARIA	1	ISTITUTO	E	88	19	4	3042,28	circa
	2	SALA CONFERENZE/AULA MAGNA	E	88	19	1	211,44	circa
	3	LABORATORIO	B	88	19	2	120,00	circa
	4	SERRA SPERIMENTALE	E	88	18	1	226,16	circa
	5	ALLOGGI	E	88	19	2	613,10	circa
POLO SPERIMENTAZIONE AGRARIA	6	DEPOSITO	E	88	22	1	247,45	circa
	7	RIMESSA ATTREZZI	B	88	23	1	40,00	circa
	8	FABBRICATO RURALE AS USO ABITATITO/STALLA	E	88	26	2	553,88	circa
	9	FIENILE	E	88	26	2	276,48	circa
	10	RIMESSA ATTREZZI	E	88	26	1	55,08	circa
Totale usp. Lorda							5385,87	circa
Totale usp. Netta							3770,109	circa

Istituto Sperimentale di Granicoltura "Nazzareno Strampelli"

Quadro Economico

DESCRIZIONE VOCI			
A	LAVORI		€ 5.000.000,00
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 450.000,00	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.550.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 2.048.252,80
B.1)	Lavori in economia (1%) comprensivi di IVA di legge	€ 55.000,00	
B.2)	Spese Tecniche	€ 700.000,00	
B.2.2)	Spese tecniche	€ 700.000,00	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli	€ 15.000,00	
B.4)	Imprevisti Imp. Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza	€ 450.000,00	
B.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp.Lavori (A)	€ 92.000,00	
B.6)	Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici e assegnazioni	€ 3.092,80	
B.7)	Cassa previdenziale di B.2.2= 4%	€ 28.000,00	
B.8)	I.V.A. Lavori (A) 10% Adeguamento - Miglioramento/ Nuova Costruzione	€ 500.000,00	
B.9)	I.V.A. 10% su imprevisti -B.4	€ 45.000,00	
B.10)	I.V.A. 22% B.2- su spese tecniche comprese di cassa previdenziale	€ 160.160,00	
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 7.048.252,80

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

- Il Commissario Straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di seguito denominato "*Commissario*", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), con sede in Roma, Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, n. 366 - 00187, nella persona del Sen. Avv. Guido Castelli;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, legalmente rappresentato dal Ministro On. Francesco Lollobrigida;
- il Ministero della cultura, legalmente rappresentato dal Ministro Dott. Gennaro Sangiuliano;
- la Regione Lazio di seguito "*Regione*", legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Francesco Rocca, che interviene in questo Protocollo anche in qualità di Vice Commissario alla ricostruzione post sisma 2016;
- l'Agenzia del Demanio, legalmente rappresentata dal Direttore regionale competente, Dott.ssa Maria Antonietta Brizzo;
- il Comune di Rieti, legalmente rappresentato dal Sindaco Daniele Sinibaldi;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, il Sen. Guido Castelli, nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2023, provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come previsto all'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il Commissario provvede con propri provvedimenti, ai sensi del decreto-legge n. 189/2016, "*a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono*

vincolanti per tutti i soggetti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione” (art. 5, comma 1, lett. b del decreto-legge 189/2016);

- il Commissario opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero della cultura, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- il Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti del decreto legge del 11 gennaio 2023 n. 3 predispone le misure opportune per il recupero del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
- il Commissario Straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I, ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 189-2016;
- con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, è disciplinato il finanziamento, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, attraverso la concessione di contributi a favore “*[...] c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)*” (art. 14, comma 1, d.l. n. 189/2016);
- il Commissario opera in raccordo con i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Vice Commissari, per l’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, nell’ambito della cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dallo stesso Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione;
- nel Comune di Rieti è istituita, in un immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio, la ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT (Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari), che ha ospitato la Collezione Museale Strampelli, composta da innumerevoli beni demoetnoantropologici, testimonianze dell’attività dell’illustre genetista Prof. Nazareno Strampelli, in particolare le spighe di grano, le ampolle con le sementi, i libri, il busto e lo studio di Strampelli con i suoi mobili e arredi;
- la Regione Lazio, dal canto suo, riconosce l’alto valore storico, sociale e culturale del predetto immobile e dei beni costituenti la Collezione Museale Strampelli e ne intende valorizzare al meglio la fruizione;

CONSIDERATO CHE

- le Parti reputano essenziale, nell’ambito delle finalità di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione dell’ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT, connessa all’attività scientifica del Prof. Nazareno Strampelli;
- l’ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT risulta danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto si rende necessario intervenire con urgenza per il suo recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla ricostruzione e ripristino;

- al fine della realizzazione degli interventi di consolidamento e ripristino funzionale dell'ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT, il Commissario e la Regione intendono sottoscrivere il presente accordo finalizzato: a) a concordare, per il tramite di un Comitato di coordinamento appositamente costituito, i contenuti progettuali e le strategie di intervento; b) a rendere disponibili i relativi finanziamenti, ciascuna delle Istituzioni e degli enti per la parte di loro competenza;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse ed allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 - Oggetto e ambiti di collaborazione

1. Il Protocollo d'Intesa ha come oggetto la definizione condivisa di un programma organico di interventi per il recupero post sisma 2016, la tutela, la riqualificazione tecnica e funzionale e la valorizzazione anche a fini culturali, dell'ex Stazione Sperimentale di Granicoltura – CREA-IT, di proprietà dell'Agenzia del Demanio e sita nel Comune di Rieti, entro i tempi compatibili con le ricorrenze di cui alle premesse.
2. Nell'ambito di tali finalità, i soggetti firmatari intendono concordare i contenuti progettuali e la strategia di intervento anche al fine di individuare le più opportune soluzioni attuative e finanziarie, ciascuno per le rispettive competenze e finalità istituzionali.

Art. 3 - Impegno dei soggetti sottoscrittori e modalità di attuazione

1. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, le Parti istituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna Parte, per la strutturazione dell'idea progettuale e il monitoraggio dello sviluppo della stessa, nonché per individuare ulteriori sinergie progettuali in grado di attivare leve per lo sviluppo economico e sociale dei territori.

2. Sono individuati i seguenti componenti:

- il componente per la Struttura del Commissario Straordinario del Governo con funzioni di Presidente _____;
- il componente per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste _____;
- il componente per il Ministero della cultura _____;
- il componente per la Regione Lazio _____;
- il componente per l'Agenzia del Demanio _____;
- il componente per il Comune di Rieti _____.

3. Presiede il Comitato di Coordinamento il Commissario Straordinario del Governo o, su delega, il Capo segreteria tecnica; il comitato viene convocato dal Presidente anche su semplice richiesta di ciascuno dei componenti.

4. Il Piano degli interventi di cui al comma 1 è articolato per stralci sulla base di specifiche priorità definite dal Comitato di Coordinamento di cui al punto 1, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

5. Il Commissario si impegna a rendere disponibili i finanziamenti necessari per l'attuazione degli interventi così come declinati nel progetto esecutivo, sulla base delle priorità definite dal Comitato di Coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

6. Le funzioni di stazione appaltante saranno assicurate dall'USR Lazio, sulla base delle disposizioni legislative e commissariali vigenti.

Art. 4 – Compiti del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento, di cui all'art. 3, comma 1, ha i seguenti compiti:

a. proporre la pianificazione e il coordinamento dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui all'articolo 2, nonché dagli eventuali accordi aggiuntivi;

b. monitorare la realizzazione delle attività e dei risultati, anche attraverso la redazione di un report annuale delle attività;

c. facilitare la comunicazione fra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle che potranno essere sviluppate con altri soggetti istituzionali.

2. Le riunioni del Comitato di Coordinamento potranno essere svolte anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.

3. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato di Coordinamento, nonché i Responsabili del Protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata sino al 31 dicembre 2025 a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo atto, salvo rinnovo della Struttura commissariale. Esso può essere prorogato qualora gli interventi non risulti nel frattempo completati.

2. È fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento.

Art. 6 - Copertura finanziaria per attuazione interventi.

1. Il presente protocollo non comporta oneri finanziari diversi da quelli relativi ai singoli interventi da realizzare.

2. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Protocollo d'Intesa, si provvede con le risorse concesse a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art.4 del d.l.189/2016 e definite con ordinanza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 27/04/2016 n. 2016/679 UE" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 8 Controversie

1. Per eventuali controversie tra le parti, in ordine all'interpretazione, all'efficacia ed all'applicazione del presente accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Lì

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Struttura Commissariale il Commissario Guido Castelli

.....

Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Ministro

Francesco Lollobrigida

.....

Per il Ministero della cultura il Ministro

Gennaro Sangiuliano

.....

Per la Regione Lazio il Presidente Francesco Rocca

.....

Per l'Agenzia del Demanio il Direttore Maria Antonietta Brizzo

.....

Per il Comune di Rieti il Sindaco Daniele Sinibaldi

.....